

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE

ESTRATTO VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 10 AGOSTO 2009

L'anno 2009, il giorno dieci del mese di agosto, in Lecce alle ore 12,20, presso Palazzo de Pietro, a seguito di convocazione del Presidente si è riunito il Consiglio per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

OMISSIS

2) Approvazione Regolamento erogazione contributi e logo

Il Presidente legge la bozza del regolamento che è stata approntata e distribuita a tutti i consiglieri. Dopo ampia discussione nella quale intervengono tutti i presenti il Consiglio approva il Regolamento nel testo che di seguito viene trascritto.

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI, DEL LOGO E DEL PATROCINIO PER EVENTI, INIZIATIVE, CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE FORENSE

Articolo 1). OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'erogazione dei contributi da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce (detto in seguito anche "Consiglio") in favore di "Soggetti esterni", meglio individuati del successivo art. 2, per l'organizzazione di convegni, congressi, seminari, corsi, eventi formativi, altre manifestazioni d'interesse forense, rispondenti tutte alle finalità istituzionali del Consiglio, allo scopo di favorire e diffondere la formazione per l'accesso e la formazione continua degli avvocati. Il regolamento disciplina, altresì, la concessione agli stessi dell'utilizzo del logo e del patrocinio del Consiglio.

Articolo 2). SOGGETTI LEGITTIMATI

Le richieste di contributo e le domande di concessione del logo e del patrocinio possono essere presentate da:

- a) istituzioni ed associazioni forensi rappresentative sul piano nazionale e/o territoriale;*
- b) altre associazioni forensi ed associazioni d'avvocati organizzate a fini non lucrativi che il Consiglio riterrà meritevoli di accredito;*
- c) altri soggetti rappresentativi d'interessi diffusi, per manifestazioni di rilevante interesse forense, purché con finalità non lucrative.*

Articolo 3). MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

La richiesta di contributo, sottoscritta dal proponente l'evento, deve contenere, necessariamente, le informazioni, di seguito indicate e deve essere corredata da eventuale documentazione e da ogni altro elemento utile alla valutazione della iniziativa:

- a) dettagliata descrizione dell'interesse forense dell'iniziativa per la quale si richiede la concessione del contributo;*
- b) indicazione delle modalità di svolgimento dei lavori ed i relatori che vi parteciperanno;*
- c) programma, anche provvisorio, dell'iniziativa e, possibilmente, il contenuto e gli obiettivi formativi del medesimo;*
- d) impegno a riservare almeno un intervento nella manifestazione al Presidente del Consiglio o ad un suo delegato nel caso in cui venga richiesto il patrocinio dell'Ordine;*
- e) preventivo delle spese e/o delle eventuali entrate preventivabili, con specifica indicazione degli oneri a carico dei soggetti partecipanti;*
- f) numero dei partecipanti ai quali l'iniziativa è diretta;*
- g) eventuale apporto economico a carico di sponsor, con indicazione della loro natura;*

- h) quantificazione e giustificazione del contributo richiesto;*
- i) sede dell'evento, con specifica indicazione del numero dei posti previsto e la data di svolgimento dell'iniziativa;*
- l) eventuale richiesta di patrocinio da parte del Consiglio;*
- m) accettazione esplicita del controllo eventuale da parte del Consiglio, sulle modalità di svolgimento e di attuazione dell'iniziativa.*

Articolo 4). CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Il Consiglio preleva ed assegna i fondi dallo specifico capitolo del bilancio di previsione dell'esercizio, nei limiti massimi di cui al successivo art. 10, in base ai seguenti criteri di valutazione che potranno anche non ricorrere tutti insieme:

- a) ambito di rilevanza ed interesse forense dell'iniziativa;*
- b) concorso di altri enti o soggetti pubblici e privati al finanziamento dell'iniziativa;*
- c) numero e tipologia dei soggetti partecipanti previsti;*
- d) gratuità o minore onerosità dell'iniziativa nei confronti dei partecipanti;*
- e) entità del contributo richiesto in proporzione al suo costo complessivo;*
- f) capacità economica del soggetto richiedente;*
- g) eventuale possibilità della diffusione degli atti dell'iniziativa;*
- h) costo della sala ove avrà luogo l'evento e di ogni altro onere preventivato dagli organizzatori.*

Articolo 5). TERMINE DI PRESENTAZIONE

Al fine di consentire l'opportuna programmazione e la valutazione dell'iniziativa ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, le richieste dovranno essere presentate al Consiglio almeno trenta giorni prima della data dell'evento formativo.

Articolo 6). RENDICONTO E CONTROLLO

La rendicontazione del contributo deliberato, corredata da una relazione illustrativa delle attività svolte e dell'effettiva partecipazione all'evento, dovrà essere trasmessa, nei 90 giorni successivi alla conclusione dell'iniziativa, al Consiglio il quale potrà richiedere ogni altra documentazione utile per verificare ogni elemento dall'iniziativa finanziata. Contestualmente dovrà essere depositato l'elenco dei partecipanti all'evento, anche su supporto informatico, certificato dall'organizzatore dell'iniziativa.

La mancata o insufficiente rendicontazione e/o la mancata presentazione della documentazione eventualmente richiesta nel termine di cui al primo comma comporterà la revoca del contributo.

Articolo 7). RESPONSABILITA'

Il Consiglio rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario d'interventi finanziari e soggetti terzi, per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Consiglio non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi, così come non assume responsabilità relative alla gestione dei soggetti che ricevono i contributi. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato ed all'effettivo e coerente svolgimento dell'iniziativa programmata.

Articolo 8). OBBLIGHI

I soggetti che ricevono contributi da parte del Consiglio per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi di comunicazione, con i quali effettuano

pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Consiglio dell'Ordine.

Articolo 9). MODALITA' DI EROGAZIONE

I contributi saranno liquidati dal Consiglio nei trenta giorni successivi alla presentazione del rendiconto e/o della documentazione eventualmente richiesta di cui al precedente art. 6).

La concessione del contributo è totalmente o parzialmente revocata, con il recupero della somma versata, qualora le iniziative o le manifestazioni non siano state realizzate secondo le modalità rappresentate o lo siano state in misura significativamente difforme, rispetto al progetto sottoposto all'esame del Consiglio.

Articolo 10). QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO

La liquidazione del contributo viene quantificata dal Consiglio, tenuto conto dei criteri di cui al precedente articolo 4.

Il Consiglio, con deliberazione da adottare all'inizio di ogni anno solare, fisserà le fasce massime di contribuzione ammissibili con riferimento ai criteri di cui al precedente art. 4.

Saranno tenuti in considerazione i costi vivi sostenuti per la trasferta dei relatori (spese di viaggio, pernottamento e soggiorno), purché preventivamente comunicati ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento. Eventuali compensi o cachet dei relatori potranno essere rimborsati solo se preventivamente autorizzati dal Consiglio e a presentazione di fattura o altra idonea documentazione.

Il Consiglio con delibera motivata, in luogo dei limiti di cui sopra, potrà stabilire contributi forfetari con riferimento al numero dei partecipanti all'evento, sia in relazione alla capienza effettiva della sala, sia al numero effettivo degli iscritti, stabilendo un contributo massimo per persona che sarà fissato all'inizio di ogni anno.

In caso di mancata adozione, all'inizio dell'anno solare, della deliberazione di cui al primo comma saranno applicate le fasce fissate con l'ultima delibera approvata.

Articolo 11). CONCESSIONE DEL LOGO DEL CONSIGLIO

La concessione dell'uso del logo del Consiglio è di competenza esclusiva del Consiglio stesso.

L'autorizzazione all'utilizzo del logo può essere concessa, su istanza del richiedente, esclusivamente per attività e manifestazioni di rilevante interesse forense, nonché per la stampa e diffusione di manifesti e altro materiale i cui fini rispondano agli scopi istituzionali del Consiglio.

L'utilizzo del logo può essere negato dal Consiglio senza necessità di motivazione. L'autorizzazione può essere revocata in ogni momento.

Articolo 12). PATROCINIO DELL'ORDINE

*Il patrocinio dell'Ordine consiste nell'autorizzazione a far uso del nome ed eventualmente del logo del medesimo, se autorizzato ai sensi dell'articolo precedente, con l'espressa indicazione "**con il patrocinio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce**".*

La concessione del patrocinio del Consiglio dell'Ordine non dà diritto a contributi né ad altri oneri per lo svolgimento delle iniziative.

Articolo 13). FINALITA'

Gli eventi per i quali il Consiglio concede il logo, il contributo o il patrocinio (anche disgiuntamente tra loro) s'intendono idonei al conseguimento di crediti formativi nella misura prevista dall'art. 3 Regolamento approvato dal CNF il 13/7/2007 in quanto non derogato da altri regolamenti o deliberazioni adottate dal Consiglio, a meno che, in ragione di specifiche diverse finalità, modalità di svolgimento od altro, non venga escluso esplicitamente.

Articolo 14). Obblighi dei soggetti richiedenti

Il presente regolamento vincola i soggetti richiedenti al rispetto delle disposizioni in esso contenute.

Il Consiglio,

visto il regolamento approvato nell'odierna seduta;

letto l'art. 10 del regolamento innanzi trascritto;

ritenuto di dover fissare le fasce massime di contribuzione ammissibili con riferimento ai criteri di cui all' art. 4 stesso Regolamento per l'anno 2009;

delibera

prima fascia: fino alla concorrenza di euro 2.000,00;

seconda fascia: fino alla concorrenza di euro 5.000,00;

terza fascia: fino alla concorrenza di euro 10.000,00.

Per gli eventi che si articolano in più sessioni e, comunque, per i corsi di studio il contributo complessivo fissato per ciascuna fascia potrà essere aumentato fino all'importo massimo di euro 2.000,00 per ogni ulteriore sessione oltre alla prima.

OMISSIS

del che si è redatto il presente verbale

I.c.s.

**Il Consigliere Segretario
f.to Avv.Raffaele Fatano**

**Il Presidente
f.to Avv.Luigi Rella**

**PER ESTRATTO CONFORME
LECCE, 21/10/2009
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(AVV. RAFFAELE FATANO)**